



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV)

Tel. 0422 380848/491560 - Cod. meccanografico: TVIC82300C

✉ mail: info@iccasier.gov.it - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT - Web: www.iccasier.gov.it

C/C/P 17097312 – Cod. Fisc. 80017580269 - IBAN: IT 79 J 01030 61960 000000649878



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

PREMESSA

Si richiamano, anzitutto, per la loro incidenza sui comportamenti degli alunni e sull'attuazione della vigilanza, alcune considerazioni riguardanti le responsabilità educative dei genitori e degli insegnanti:

- a) " L'affidamento all'Istituzione scolastica dei figli da parte dei genitori non esclude la responsabilità di questi ultimi per il fatto illecito commesso dai figli, anche dal punto di vista del risarcimento del danno. Infatti l'affidamento a terzi solleva il genitore dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma non anche da quella di *culpa in educando*, rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti" (art. 2048 e seguenti del Codice Civile, Cass. 21-09-2000 n.12501, Cass. 26-11-1998 n.11984). Inoltre il principio che il dovere di educare i figli grava sui genitori è esplicitato anche dall'art. 30 della Costituzione e dall'art. 147 del CC.
- La funzione della scuola essendo strumentale alla funzione di istruzione ha un ruolo residuale rispetto a quella della famiglia.
- La Scuola, infatti, non può essere ritenuta l'unica responsabile per comportamenti pericolosi o inadeguati degli alunni dovuti ad educazione familiare poco efficace: è, infatti, compito dei genitori mettere in atto, con la dovuta fermezza, gli interventi opportuni ritenuti utili per far acquisire ai figli, ad esempio, il "senso del limite" nei loro comportamenti, il senso di disvalore dell'aggressività nella relazione con gli altri, la prudenza e l'accortezza nei comportamenti, sia in classe sia nelle attività ludico-ricreative.
- Nel caso di percosse, violenza fisica o psicologica a compagni, danneggiamento di beni, uso illecito o abuso di video-cellulari, alla responsabilità della scuola si affianca fino a sostituirla integralmente la responsabilità dei genitori che sono tenuti a fornire ai figli, oltre alla fondamentale indicazione al rispetto delle regole, anche quell' educazione dei sentimenti e delle emozioni che forniscono loro gli strumenti indispensabili per instaurare relazioni con gli altri improntate alla correttezza e al rispetto.
- b) Gli insegnanti, operando in un ambiente educativo, mettono in atto progressivamente, con riguardo all'età degli alunni, interventi collettivi e personalizzati volti allo sviluppo e al consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento delle capacità di autonoma organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presiedono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione comunitaria. Ciò anche ai fini dell'Educazione alla convivenza civile e alla legalità.
- In tale contesto gli stessi insegnanti, con riferimento al presente Regolamento, sono tenuti:
1. a stabilire con i genitori gli accordi formativi dei quali è parte integrante;
 2. a mettere in atto tutte le misure necessarie a consentire la libertà di movimento degli alunni e l'ordinato svolgimento della lezione e, di conseguenza, tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale che sfocia nella produzione del danno.
 3. a far presente ai genitori eventuali problemi relativi al comportamento degli alunni, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.
- c) Allontanamento cautelare.
- Nell'ambito dei propri doveri istituzionali e delle responsabilità previste dalla normativa vigente in casi estremi di pericolo per l'incolumità personale e/o degli altri studenti e/o degli insegnanti o di altro personale scolastico, il Dirigente scolastico dispone l'allontanamento cautelare dello studente che determina tale pericolo, dopo aver acquisito una segnalazione circostanziata dei fatti accaduti da parte dei docenti. L'allontanamento dall'ambiente scolastico è disposto per il tempo strettamente necessario a stabilire con gli organismi competenti e la famiglia le misure di intervento più idonee per il minore.
- In caso di ripetuti comportamenti pericolosi degli alunni, tali da creare situazioni di rischio in classe e nella comunità scolastica e in assenza di adeguata e tempestiva collaborazione da parte della famiglia, la scuola è chiamata ad applicare progressivamente le procedure previste dal

"Documento tecnico sulle norme di convivenza in ambito scolastico", definito dalla Conferenza Permanente ex D.lgs 300/99, presentato il 16 aprile 2008:

- Informazione scritta alla famiglia
- Informazione preliminare ai Servizi sociali del Comune
- Richiesta di intervento dell'Assistente Sociale comunale
- Denuncia della presunta situazione di "abbandono educativo" alle Autorità competenti.

Nei casi di forte disagio caratteriale o di disabilità caratterizzati da conclamato disturbo comportamentale con comportamenti aggressivi e violenti che determinano difficoltà o impossibilità di contenimento:

- Segnalazione della situazione ai Servizi sociali competenti.
- Richiesta di potenziamento del servizio di assistenza.
- Richiesta all'ULSS competente di verificare se permangono le condizioni per la scolarizzazione dell'alunno, ai fini della tutela della sua incolumità personale, di quella dei compagni e del personale scolastico.

Il presente Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto il RD n. 1297 del 26 aprile 1928 (artt. 412-414);

Visto l'art. 328, comma 7 del D.lgvo n. 297 del 1994;

Visto il DPR n. 275 del 1999;

Vista la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";

Vista la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;

Vista la legge 30.10.2008, n. 169;

Vista la legge 241/90 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249;

Visto l'art. 6 della Legge 11.10.77 e l'art. 19 e 20 del D.4.5.25 n. 653;

Vista la Legge n.107/2015;

Vista la Legge n.71/2017;

Viste le Nuove linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo del Miur (ottobre 2017);

Visto il Vademecum Bullismo e Cyberbullismo dell'USR Veneto;

Sentito il parere della Commissione Revisione documenti d'Istituto;

Sentito il parere del Collegio dei Docenti;

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del 16 novembre 2018;

DELIBERA

quanto segue relativamente alla prevenzione del disagio scolastico e alla gestione dei problemi di disciplina che possono interessare gli alunni:

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ -

Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'offerta formativa adottato dall'Istituto.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato sentito.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della "riparazione" del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione, la consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta, la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza. Al discente viene offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività socialmente utili in favore dell'Istituto compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse organizzative e finanziarie.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dall'Istituto sono adottati dal Consiglio di Classe/Interclasse completo di tutti i suoi componenti (DPR 235/2007), dal Consiglio di Istituto o dal Dirigente Scolastico.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 2 - DOVERI DEGLI STUDENTI -

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita dell'Istituto.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto e ogni altra disposizione emanata dal Dirigente Scolastico.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente tutte le strutture dell'Istituto e a comportarsi in modo da non arrecare danno a cose o persone.

Gli studenti condividono le responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita dell'Istituto.

ART. 3 - MANCANZE DISCIPLINARI E RISPETTIVE SANZIONI -

Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti scorretti commessi in violazione dell'art. 2 che possono verificarsi durante il normale orario delle lezioni e per qualsiasi attività extrascolastica connessa all'attività scolastica.

Vengono considerate **mancanze lievi** se si verificano occasionalmente:

- presentarsi in ritardo alle lezioni con o senza giustificazione;
- non far firmare le comunicazioni scuola - famiglia;
- non svolgere i compiti assegnati per casa;
- non portare a termine il lavoro in classe a causa di scarso impegno;
- non portare il materiale scolastico necessario;
- tenere comportamenti non corretti prima dell'entrata, al cambio dell'ora, negli spostamenti interni, durante l'intervallo, alla fine delle lezioni, in mensa e in tutti i locali scolastici: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, cambiare posto o andare in bagno senza permesso, ...;
- usare un abbigliamento poco consono all'ambiente scolastico;
- prendere in giro i compagni.

Sanzioni.

Per tali mancanze è prevista l'ammonizione verbale e/o scritta del docente sul libretto personale e nel Registro Elettronico.

Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, sarà punito con i provvedimenti contemplati negli articoli successivi.

Vengono considerate **mancanze gravi**:

- disturbare la lezione impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- mancare di rispetto verbalmente o con atteggiamenti al D.S., ai docenti, al personale scolastico e ai compagni;
- usare un linguaggio volgare;
- utilizzare il cellulare nel tempo scuola;
- danneggiare intenzionalmente materiali, attrezzature e suppellettili della scuola
- danneggiare intenzionalmente materiale proprio e dei compagni;
- fumare nei locali e nel cortile della scuola;
- scrivere sui muri all'interno e/o all'esterno dell'edificio scolastico;
- assumere un atteggiamento poco rispettoso e disturbare l'attività non tenendo in considerazione i richiami del docente durante un'uscita o una visita guidata;
- reiterare un comportamento scorretto e riportato nelle mancanze del punto precedente.

Sanzioni.

Nella scuola primaria con ammonizione scritta e/o Nota Disciplinare sul Registro Elettronico, convocazione dei genitori e comunicazione al DS; nella scuola secondaria di primo grado con Nota Disciplinare sul Registro Elettronico (e comunicazione scritta alla famiglia).

Le violazioni reiterate vengono punite con la sospensione dalle lezioni, fino ad un massimo di cinque giorni, a seconda della gravità; il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe/Interclasse alla presenza di tutte le sue componenti (DPR 235/2007). L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione.

"Il Consiglio di Classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare in forma allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto anche i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di successiva e conseguente surroga" (nota Miur prot. n.3602 del 31-07-2008). Nel caso la surroga non sia possibile il C. di Cl. opera ugualmente; non essendo in questo caso collegio perfetto, le decisioni assunte sono valide anche se mancano alcuni membri perché assenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le sanzioni possono essere sostituite o accompagnate da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento e possono esplicarsi attraverso l'effettuazione di attività a vantaggio della collettività scolastica, stabilite dai docenti della classe. Tenendo conto, comunque, dell'età e delle capacità di comprensione dell'alunno, a tali provvedimenti possono essere affiancate altre misure quali:

- a. Sospensione dalla ricreazione (massimo per una settimana)
- b. Sospensione dalle attività socializzanti della classe
- c. Sospensione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione

La violazione al divieto di fumo viene punita con l'applicazione della normativa vigente.

L'uso del cellulare, videocamera o altre apparecchiature multimediali personali comporta la consegna delle stesse al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, che lo conserverà fino al ritiro del genitore.

Vengono considerate **mancanze molto gravi**:

- sottrarre beni o materiali ai compagni, al personale scolastico o di proprietà dell'istituzione;
- insultare e umiliare i compagni; se il comportamento è diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste ciò costituisce aggravante;
- fotografare, registrare e filmare personale scolastico e/o compagni durante il tempo scuola con il cellulare o la videocamera;
- arrecare danni fisici ad un compagno o al personale scolastico;
- assumere condotte che integrino forme di bullismo o di cyberbullismo, come da Protocollo specifico nel sito della scuola;
- portare a scuola oggetti che possono arrecare danno fisico o essere pericolosi;
- danneggiare documenti e atti scolastici;
- apporre firme false su documenti e /o su comunicazioni;
- non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e altrui sicurezza.

Sanzioni.

Le suddette mancanze vengono sanzionate immediatamente e tempestivamente con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ai 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe/Interclasse presieduto dal Dirigente scolastico e completo di tutti i suoi componenti (DPR 235/2007); l'adunanza, presieduta dal Dirigente scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione.

"Il Consiglio di Classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare in forma allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto anche i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di successiva e conseguente surroga" (nota Miur prot. n.3602 del 31-07-2008). Nel caso la surroga non sia possibile il C. di Cl. opera ugualmente; non essendo in questo caso collegio perfetto, le decisioni assunte sono valide anche se mancano alcuni membri perché assenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento superiore ai 15 giorni, eventualmente fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato vengono adottati dal Consiglio di Istituto (per la Scuola Secondaria di I grado) che decide la sanzione dopo aver assunto ogni informazione ritenuta utile. Il Consiglio è convocato dal Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla riunione del Consiglio di Classe/Interclasse.

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

Le sanzioni previste per ogni mancanza tengono conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, devono essere immediate e tempestive per essere comprese dall'alunno e concorrere alla modifica dei comportamenti.

Quando lo studente abbia anche prodotto guasti, danneggiamenti, rotture alle attrezzature, ai sussidi, alle strutture scolastiche dovrà riparare e/o risarcire il danno arrecato.

Allo studente è offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività socialmente utili in favore dell'Istituto tranne nei casi in cui si ravvisi pericolo per l'incolumità delle persone o per lo svolgimento dell'attività d'Istituto. Sono attività socialmente utili il riordino di locali, la pulizia e/o verniciatura dei muri, la pulizia degli ambienti esterni e interni dell'Istituto, l'aiuto a compagni diversamente abili o in difficoltà scolastica.

Ogni sanzione disciplinare sarà decisa dagli Organi Collegiali preposti per legge.

Quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento superiore ai quindici giorni è, comunque, commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

La sanzione è adottata dal Consiglio d'Istituto su proposta del Consiglio di Classe/Interclasse.

ART. 4 - PULMINO SCOLASTICO -

Per comportamenti scorretti, pericolosi e/o espressione di bullismo messi in atto nel pullmino del trasporto scolastico, può essere segnalata all'Amministrazione comunale l'opportunità di adottare specifici provvedimenti dissuasivi per gli alunni interessati, compresa la temporanea sospensione dal servizio di trasporto.

ART. 5 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO -

Il procedimento sanzionatorio inizia con la segnalazione del docente, che provvede ad annotare nel Registro Elettronico il nominativo dello studente e a descrivere in maniera sintetica e puntuale la mancanza commessa.

Il docente provvede a comunicarlo tempestivamente al Dirigente Scolastico o al primo collaboratore.

In caso di mancanza grave, il Dirigente Scolastico, sentito lo studente alla presenza dei genitori e il Docente testimone o a conoscenza dell'accaduto, convoca, entro otto giorni dalla segnalazione, il Consiglio di Classe/Interclasse, completo di tutti i suoi componenti (DPR235/2007) per discutere il caso.

Il Consiglio di Classe/Interclasse, discusso il caso e assunta ogni informazione ritenuta utile, applica la sanzione a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti.

In caso di mancanza molto grave con sanzione che superi i 15 giorni di sospensione il Consiglio di Istituto decide la sanzione dopo aver assunto ogni informazione ritenuta utile. Il Consiglio è convocato dal Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla riunione del Consiglio di Classe/Interclasse.

Il verbale della riunione del Consiglio di Classe/Interclasse o del Consiglio di Istituto è trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare che viene annotato nel Registro di classe.

Il procedimento sanzionatorio può altresì prendere avvio per iniziativa del Dirigente Scolastico qualora abbia notizia di una mancanza disciplinare grave e molto grave. In tal caso il Dirigente Scolastico convocherà l'allievo e/o il Consiglio di Classe/Interclasse con le modalità indicate nei commi precedenti.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno interessato dal Dirigente Scolastico, in forma scritta.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

ART. 6 - REGISTRO DELLE SANZIONI -

E' istituito presso la Segreteria dell'Istituto il Registro delle sanzioni disciplinari dove vengono annotate a cura della Segreteria tutte le sanzioni irrogate nel corso dell'anno scolastico.

ART. 7 - IMPUGNAZIONI -

Avverso le sanzioni disciplinari irrogate dal Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla loro comunicazione, è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti all'Organo di Garanzia dell'Istituto, disciplinato dal successivo art. 8., il quale decide nel termine di dieci giorni.

L'Organo di Garanzia si pronuncia anche nei conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

ART. 8 - ORGANO DI GARANZIA -

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è formato dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori.

L'Organo di garanzia resta in carica 1 anno scolastico.

ART. 9 - PROCEDIMENTO PER I RICORSI -

L'Organo di Garanzia ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni, fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il docente che ha rilevato la mancanza, alla presenza dei genitori dell'alunno.

L'Organo di Garanzia può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.

Il provvedimento viene trasmesso alla Segreteria per la comunicazione all'interessato e l'annotazione nel Registro di Classe e nel Registro delle sanzioni.

ART. 10 - RINVIO -

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla legislazione vigente in materia, in particolare al RD n.1297 del 1928, al D.P.R. del 24 giugno 1998 n. 249, all'art. 328 D. Lgs. del 16 aprile 1994 n. 297, al D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235 e alla Nota 31 luglio 2008.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI -

Il presente Regolamento, allegato al Regolamento d'Istituto di cui diventa parte integrante, approvato durante la seduta del Consiglio d'Istituto del 16 novembre 2018, entra in vigore il 17 novembre 2018. Viene inserito nel sito istituzionale.